

Omissis

Fatto

Con decisione del 6 giugno 2005 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza ha inflitto la sanzione disciplinare della censura al proprio iscritto B.M., ritenuto colpevole di "a) violazione dei doveri di lealtà, correttezza, segretezza e riservatezza, per aver divulgato il contenuto di una sua lettera datata 10 dicembre 2004 da lui inviata alla società Gabbiani & Associati ed all'arch. G.B., per conto del legale rappresentante della Società Serena Srl e dei Signori G. e S.A. di Vicenza, dopo averla anticipata a mezzo fax e trasmessa con raccomandata in data 14 dicembre 2004, lettera che veniva parzialmente pubblicata sul quotidiano Il Giornale di Vicenza in data 12 dicembre 2004, nel contesto di un articolo dal titolo "Vicenza Est, un sorpasso tra piani l'avvocato attacca il progettista" a firma E.P.; b) violazione dei doveri di lealtà, correttezza, segretezza e riservatezza, per avere reso dichiarazioni al giornalista E.P. in ordine al contenuto della lettera indicata al capo a), dichiarazioni pubblicate nell'articolo apparso sul Giornale di Vicenza in data 12 dicembre 2004, 10296/2007 al fine di pubblicizzare la propria attività professionale utilizzando anche, in tal modo, per la presunta tutela degli interessi dei propri assistiti, strumenti diversi da quelli previsti dall'ordinamento, quali la divulgazione alla stampa di censure e critiche al comportamento dell'architetto G.". Impugnato dall'avvocato B.M., il provvedimento è stato confermato dal Consiglio nazionale forense, che con decisione del 6 dicembre 2006 ha rigettato il gravame, ritenendo che fosse rimasta provata la commissione da parte dell'incolpato dei fatti che gli erano stati addebitati e che essi integrassero la violazione delle norme delle quali gli era stata contestata l'inosservanza. L'avvocato B.M. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso l'avvocato B.M. lamenta di essere stato ritenuto autore delle infrazioni disciplinari in questione, sulla base di dati di carattere puramente presuntivo, in realtà privi di ogni significatività. La doglianza va disattesa. Si verte in tema di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, che relativamente alle decisioni in materia disciplinare del Consiglio nazionale forense, per il disposto del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, sono sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto i profili dell'assoluta mancanza o della mera apparenza della motivazione (v., per tutte, Cass. s.u. 17 novembre 2005 n. 23240, 12 maggio 2006 n. 10966, 27 ottobre 2006 n. 23071). Ma da tali vizi la sentenza impugnata è del tutto immune, poichè il giudice a quo ha dato conto adeguatamente, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni per cui è pervenuto alla conclusione che i vari elementi indiziari emergenti dalle risultanze istruttorie, per la loro gravità, precisione e concordanza, univocamente deponevano nel senso che effettivamente l'incolpato aveva fatto pervenire al Giornale di Vicenza una copia della lettera in questione e che in ordine al suo contenuto aveva avuto contatti con redattori del quotidiano. L'asserita maggiore ragionevolezza della diversa valutazione di quegli stessi elementi, propugnata dal ricorrente, non può

costituire valida ragione di cassazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo di ricorso l'avvocato B.M. sostiene che erroneamente e ingiustificatamente il Consiglio nazionale forense ha ritenuto sussistente l'illecito disciplinare della violazione dei doveri di lealtà, correttezza, segretezza e riservatezza, anche se della presunta loro inosservanza non si erano doluti i clienti da lui assistiti, che al loro adempimento unicamente erano interessati. Neppure questa censura può essere accolta. La propalazione di notizie relative a una controversia in corso, da parte di un avvocato che vi svolge il suo patrocinio, è di per sé lesiva dell'interesse di ognuna delle parti alla non pubblicizzazione delle vicende giudiziarie che le riguardano, sicché non rileva che nella specie una di esse non se ne fosse lamentata. Ma costituisce comunque una scorrettezza che pregiudica, anche e soprattutto, la dignità della professione, la cui immagine resta offuscata dall'ombra che comportamenti di tal fatta proiettano sull'intera classe forense. Il ricorso pertanto va rigettato. Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza non ha svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2007